SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1999, n. **5.**

Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 7 agosto 1998;

Considerato che il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in corso ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, comporterà l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia agli istituti scolastici entro il mese di dicembre del 2000, con conseguente esercizio di nuove funzioni e competenze ed una diversa articolazione dei livelli ai quali è prevista l'elezione delle rappresentanze unitarie del personale in base ai contratti e accordi collettivi vigenti;

Preso atto che con il protocollo del 19 gennaio 1999, sottoscritto presso l'ARAN, le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e UGL, che risultano largamente rappresentative nel pubblico impiego e che nel comparto «scuola» registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al 90 per cento del totale degli iscritti, dopo aver constatato che l'applicazione della citata legge n. 59 del 1997 realizzerà l'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento della rete degli istituti scolastici, nonché il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il quadriennio 1998-2001, hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel medesimo comparto già fissate per il 25-28 gennaio 1999 e di volere indire nuove elezioni dal 13 al 16 dicembre 2000, che a seguito della realizzata autonomia si terranno a livello di istituti scolastici identificati come sede di contrattazione integrativa in base alla disciplina prevista dal citato accordo del 7 agosto 1998, a condizione che il Governo, in via eccezionale, realizzi la contestuale e coerente proroga per il comparto «scuola» del periodo transitorio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare, limitatamente al comparto «scuola», le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenendo conto delle determinazioni autonomamente assunte dalle predette confederazioni sindacali rappresentative e dell'espressa richiesta in tali sensi rivolta al Governo dalle medesime confederazioni, nonché di consentire nel frattempo la verifica della rappresentatività nel primo trimestre del 1999 sulla base del solo dato associativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto «scuola» si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto «scuola» si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) in via transitoria, limitatamente al comparto «scuola», l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto «scuola», alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 70.000.000 di cui all'ordinanza n. 2253 del 17 aprile 1992, concernente gli interventi urgenti per le avversità atmosferiche del mese di aprile 1992. (Ordinanza n. 2915).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2253 del 17 aprile 1992 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla regione Molise della somma di L. 500.000.000, per interventi urgenti per le avversità atmosferiche dell'aprile 1992;

Considerato che alla data odierna non risulta impegnata la somma di L. 70.000.000 per gli interventi in località Quadrella del comune di Isernia;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata alla regione Molise;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 70.000.000 a valere sull'assegnazione di L. 500.000.000 disposta in favore della regione Molise

con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2253 in data 17 aprile 1992, per far fronte agli interventi urgenti in occasione delle avversità atmosferiche del mese di aprile 1992.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Molise al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0442

ORDINANZA 18 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 449.290 di cui al decreto n. 913 del 27 dicembre 1993, concernente il nubifragio del novembre 1991. (Ordinanza n. 2916).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 913 del 27 dicembre 1993 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla regione Molise della somma di L. 5.440.000.000, per gli interventi urgenti a seguito del nubifragio del novembre 1991;

Vista la nota 6247 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Molise dichiara un importo disponibile di L. 449.290 a valere sulla predetta somma di L. 5.440.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata alla regione Molise;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile su cap. 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 449.290 a valere sull'assegnazione di L. 5.440.000.000 disposta in favore della regione Molise con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 913 di rep. in data 27 dicembre 1993, per far fronte agli interventi urgenti a seguito del nubifragio del novembre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Molise al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0443

ORDINANZA 18 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 3.000.000.000 di cui al decreto ministeriale n. 841 del 4 dicembre 1993, concernente interventi urgenti a seguito del nubifragio del novembre 1991 nel comune di Petacciato. (Ordinanza n. 2917).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 841 del 4 dicembre 1993 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla regione Molise della somma di L. 7.000.000.000, per gli interventi urgenti a seguito del nubifragio del novembre 1991;

Vista la nota 6244 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Molise dichiara la somma di L. 3.000.000.000 per il dissesto idrogeologico nel comune di Petacciato non è stata impegnata;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata dal comune di Petacciato;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile su cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 3.000.000.000 a valere sull'assegnazione di L. 7.000.000.000 disposta in favore della regione Molise con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 841 di rep. in data 4 dicembre 1993, per far fronte agli interventi urgenti a seguito del nubifragio del novembre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Molise al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0444

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ozieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 3 del 9 gennaio 1999 con la quale l'ufficio del registro di Ozieri ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 7 e 8 gennaio 1999 per disinfestazione dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ozieri è accertato nei giorni 7 e 8 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 11 gennaio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A0412

DECRETO 14 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno chiesto per il giorno 5 dicembre 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione dei locali:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nel giorno 5 dicembre 1998:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A0414

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 novembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 705.382.000, Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore della regione Puglia, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardante tra l'altro, il finanziamento per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Vista la delibera CIPE 12 settembre 1989, con la quale viene assegnata, tra l'altro, a valere sulle disponibilità residuali 1986 del Fondo sanitario nazionale - parte di conto capitale, la somma complessiva di L. 2.479.901.000 a favore delle regioni interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali in essa indicati per le finalità di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto, in particolare, l'art. 17 della summenzionata legge n. 887/1984, recante disposizioni sulla verifica dei programmi regionali per le erogazioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, riservate alle attività a destinazione vincolata;

Visto il decreto del Ministro del bilancio n. 053 del 9 ottobre 1989 con il quale veniva impegnata, tra l'altro, la somma complessiva di L. 2.479.901.000 a favore delle regioni in esso indicate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, ed in particolare L. 705.382.000 a favore della regione Puglia per il rispettivo Istituto zooprofilattico sperimentale di

Foggia, a valere sul Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, per l'esercizio 1989, in c/residui 1986, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 12 settembre 1989;

Vista la nota n. 100/SCPS/5/13396 del 10 novembre 1997, con la quale il Comitato di verifica dei programmi regionali, istituito con decreto interministeriale 13 agosto 1985 e successive modificazioni a norma del sopra citato art. 17 della legge n. 887/1984, ha provveduto allo svincolo della somma di L. 705.382.000 a favore dell'Istituto zooprofilattico di Foggia, di cui al citato decreto d'impegno n. 053 del 9 ottobre 1989;

Vista la legge di bilancio n. 453/1997 per l'esercizio 1998;

Visto il decreto ministeriale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 194006 del 17 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1998, registro n. 5, foglio n. 271, relativo alla reiscrizione di residui passivi perenti agli effetti amministrativi, con il quale viene assegna la somma di L. 705.382.000 in termini di competenza e di cassa, sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998;

Ritenuto, quindi, di dover nuovamente impegnare, per il 1998, la somma di L. 705.382.000 a favore della regione Puglia, per il rispettivo Istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia essendo stato ottemperato agli adempimenti di cui al citato art. 17 della legge n. 887/1984;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata, per l'esercizio 1998, la somma di L. 705.382.000 a favore della regione Puglia per il rispettivo Istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia, per le finalità esposte in premessa, di cui alla citata delibera CIPE 12 settembre 1989 e al decreto ministeriale n. 053 del 9 ottobre 1989.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 705.382.000 a favore della regione Puglia per il rispettivo Istituto zooprofilattico di Foggia di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A0363

DECRETO 4 gennaio 1999.

Approvazione, per l'anno 1999, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 8079714 del 26 novembre 1998, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1999, i prezzi di vendita della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, del supplemento straordinario Bollettino delle estrazioni, del supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni;

Vista la lettera del 17 dicembre 1998, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva:

Per l'anno 1999, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni, sono stabiliti, I.V.A. compresa, dal Provveditore generale dello Stato:

GAZZETTA UFFICIALE - parte I:

Tipo A - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	da L. 484.000	a L. 508.000
semestrale	da L. 275.000	a L. 289.000

Tipo A1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	da L. 396.000	a L. 416.000
semestrale	da L. 220.000	a L. 231.000

Tipo A2 - abbonamento ai supplementi ordinari contenenti provvedimenti non legislativi:

annuale	da L. 110.000	a L. 115.500
semestrale	da L. 66.000	a L. 69.000

Tipo B - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale . . . . da L. 102.000 a L. 107.000
semestrale . . . . da L. 66.500 a L. 70.000

Tipo C - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale . . . . da L. 260.000 a L. 273.000
semestrale . . . . da L. 143.000 a L. 150.000

Tipo D - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e ai regolamenti regionali:

annuale . . . . da L. 101.000 a L. 106.000
semestrale . . . . da L. 65.000 a L. 68.000

Tipo E - abbonamento ai fascicoli della serie destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale . . . . da L. 254.000 a L. 267.000
semestrale . . . . da L. 138.000 a L. 145.000

Tipo F - completo - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale . . . . da L. 1.045.000 a L. 1.097.000
semestrale . . . . da L. 565.000 a L. 593.000

Tipo F1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale . . . . da L. 935.000 a L. 982.000
semestrale . . . . da L. 495.000 a L. 520.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale . . . . L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali, I-II-III, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . » 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni 16 pagine o frazione . . . . . . » 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione » 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . » 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale . da L. 154.000 a L. 162.000

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale . da L. 100.000 a L. 105.000
prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . L. 8.000

I.V.A. 4% a carico dell'editore.

GAZZETTA UFFICIALE - parte II (Canoni di abbonamento):

abbonamento annuale . da L. 451.000 a L. 474.000
abbonamento semestrale . . . . da L. 270.000 a L. 283.000
prezzo di vendita di un fascicolo per ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.550

I.V.A. 20% inclusa.

Inserzioni - Tariffe inserzioni.

A partire da gennaio 1999, viene abolito il costo forfettario per la testata (calcolata tre righe, con addebito delle eventuali righe eccedenti) addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di:

denominazione e ragione sociale;
sede legale;
capitale sociale;
iscrizione registro imprese;
codice fiscale e partita Iva,

devono essere riportate su righe separate.

Inserzioni commerciali: (densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiatura e spazi):

per ogni riga, o frazione di riga . . . . da L. 38.400 a L. 39.200

Inserzioni giudiziarie: (densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiatura e spazi):

per ogni riga, o frazione di riga . . . . da L. 15.100 a L. 15.400

I.V.A. 20% inclusa.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate arretrate, si intende raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 4 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0485

DECRETO 4 gennaio 1999.

Approvazione, per l'anno 1999, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 8079715 del 26 novembre 1998, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1999, i prezzi di vendita, in abbonamento e a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera del 17 dicembre 1998, prot. n. 533/A/2, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1999, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1999
(edizione unica con volumi rilegati)

Abbonamento annuale: da L. 335.000 a L. 352.000

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni: da L. 313.000 a L. 329.000

Volume separato, prezzo unico: L. 33.000

Annate arretrate

In brossura (disponibilità fino al 1987): da L. 221.000 a L. 232.000

Rilegata: da L. 335.000 a L. 352.000

Ciascun volume in brossura separato, prezzo unico: L. 20.000

Ciascun volume rilegato separato, prezzo unico: L. 33.000

Fascicoli arretrati (fino al 1973), prezzo unico: L. 14.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, anche relativi ad anni precedenti, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 4 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0486

DECRETO 21 gennaio 1999.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto 18 gennaio 1999, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1999 è stata fissata nella misura dello 0,80% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra indicate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 4,15% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 4,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 4,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 4,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A0488

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 settembre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 26 gennaio 1998 relativo alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 266, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Considerato che all'art. 3 del suddetto decreto, per alcuni incarichi di capo reparto e capo divisione sono previsti ufficiali di una sola Forza armata in relazione alla specifica competenza;

Considerato che non tutti gli incarichi sono ascrivibili alla particolare competenza di ufficiali di una sola Forza armata;

Ritenuto, pertanto, che detti incarichi possano essere affidati ad ufficiali di qualsiasi Arma in possesso della necessaria professionalità onde evitare, per effetto della rigidità nella struttura, che il direttore generale non possa utilizzare al meglio il personale disponibile;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, citato in premessa, ciascuna delle divisioni 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate è retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 269

99A0416

DECRETO 30 settembre 1998.

Proroga del periodo transitorio relativo alla Direzione generale degli armamenti aeronautici e alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 riguardante la competenza esclusiva da attribuire a singole direzioni generali in ordine ad alcune attività e materie omogenee;

Visti gli articoli 5 dei decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, che fissano in sei mesi, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico di direttore generale, il periodo transitorio necessario alla piena funzionalità delle strutture della Direzione generale degli armamenti aeronautici e della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998, registro n. 2, foglio n. 101, con il quale il maggiore generale Roberto Di Capua è stato incaricato delle funzioni di direttore generale della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 1998, registro n. 2, foglio n. 137, con il quale il tenente generale genio aeronautico ruolo ingegneri in s.p.e. Franco Parisi è stato confermato nell'incarico di direttore della Direzione generale degli armamenti aeronautici;

Considerato che detto periodo transitorio scade il 30 settembre 1998, termine ultimo per la definitiva attribuzione delle competenze di «natura esclusiva» di cui al richiamato art. 13 del citato decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, con la conseguente necessità di riconfigurare ulteriormente le relative poste finanziarie;

Atteso i prevedibili lunghi tempi tecnici occorrenti per rendere operante, nel corrente anno, un riallineamento delle unità previsionali di base con conseguenti difficoltà e rallentamenti nell'assunzione degli impegni

di spesa, con connessa, inauspicabile possibilità di un incremento, anche consistente, delle economie e/o dei residui;

Ritenuto che, per far fronte alle esigenze di carattere organizzativo sussiste l'urgenza e l'opportunità di procrastinare la durata dei succitati periodi transitori sino alla chiusura del corrente anno finanziario, onde consentire la continuità gestionale e la piena operatività finanziaria delle citate direzioni generali;

Su proposta dei direttori generali interessati, sentito il segretario generale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo transitorio per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla piena funzionalità delle nuove strutture della Direzione generale degli armamenti aeronautici e della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, già fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali del 26 gennaio 1998, è prorogato sino al 31 dicembre 1998.

Roma, 30 settembre 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 268

99A0415

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Indesit elettronica civile, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto in data 25 luglio 1988, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Indesit elettronica civile;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1997, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Torino il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare ed il piano di riparto finale, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1998, n. 53;

Vista l'istanza in data 9 novembre 1998 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Indesit elettronica civile e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese e la presentazione delle dichiarazioni fiscali finali;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Indesit elettronica civile;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Indesit elettronica civile, con sede legale in Torino, corso Stati Uniti n. 41.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Zunino provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.r.l. Indesit elettronica civile e la presentazione delle dichiarazioni fiscali finali.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A0417

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 gennaio 1999.

Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 3 che prevede, in sede di prima applicazione, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000;

Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1155 del 15 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; le sedi principali e distaccate degli ISEF pareggiati sono quelle indicate nell'elenco allegato *A* che fa parte integrante del presente provvedimento;

b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per Università, le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti e autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.

Art. 2.

Istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie

1. Le università interessate possono istituire le facoltà o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di più facoltà — in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati — in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalità specificati nel presente decreto.

2. Le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo.

3. Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 del decreto legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dell'offerta formativa, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo interessato.

Art. 3.

Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi

1. Ai fini della programmazione per l'istituzione e l'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati;

b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive;

c) disponibilità di adeguato personale docente, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, e di personale tecnico-amministrativo;

d) disponibilità di adeguate e documentate risorse finanziarie, da conseguirsi anche attraverso il mantenimento dei contributi dei soggetti promotori dell'ISEF pareggiato interessato alla trasformazione. Nel caso di proposte di istituzione di facoltà e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati, gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni.

Art. 4.

Procedure, tempi e modalità per la istituzione

1. Le proposte e la programmazione delle iniziative sono effettuate in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le università interessate presentano al Ministro le proposte di istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in duplice copia entro il 28 febbraio 1999.

2. Le proposte devono contenere un dettagliato progetto che specifichi:

a) le iniziative da istituire ed attivare (facoltà, corso di laurea, corso di diploma), con l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178 del 1998, nonché la specificazione delle modalità di selezione per l'accesso a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo;

b) le facoltà, i dipartimenti e le eventuali altre strutture didattiche e scientifiche che concorrono alla realizzazione delle iniziative, con allegate le relative deliberazioni degli organi competenti;

c) l'anno accademico a decorrere dal quale si prevede l'attivazione del primo anno di corso. Al fine di garantire la qualificazione del percorso formativo, l'attivazione dei restanti anni di corso previsti dal nuovo ordinamento avviene gradualmente negli anni accademici successivi al primo;

d) il collegamento o meno con un ISEF pareggiato avente sede principale o distaccata nel territorio dell'università e, in caso positivo, lo schema di convenzione con lo stesso istituto per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori;

e) la valutazione della domanda di formazione, eventualmente articolata per i corsi di laurea e di diploma, collegata al bacino territoriale di utenza di riferimento;

f) le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui si avvale l'università, con la specificazione degli atti che ne garantiscono l'utilizzazione;

g) la disponibilità di personale docente e tecnico-amministrativo. Deve, altresì, risultare l'interesse del personale docente universitario, del quale va specificato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, ad essere utilizzato presso la nuova facoltà o a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche o ad accettare l'affidamento di un insegnamento qualora si proceda all'istituzione di un nuovo corso di laurea nell'ambito di una facoltà esistente. Per il personale docente non universitario, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, va documentata la disponibilità a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche;

h) il piano finanziario per l'attivazione delle iniziative di cui alla lettera *a)*, con l'indicazione delle risorse disponibili e di quelle che saranno acquisite con le entrate relative alle tasse degli studenti e con altre eventuali fonti di finanziamento;

i) i termini entro i quali provvederanno a dotarsi dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3, risultanti nel richiamato parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

3. Le valutazioni e le indicazioni di cui al comma 2, lettere *e), f), g)* e *h),* sono effettuate con riferimento ad un periodo di anni pari alla durata legale dei corsi di studi previsti.

4. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione interno dell'università, che ne valuta la congruità con riguardo agli obiettivi generali dell'ateneo e alle risorse disponibili.

5. Le istanze riguardanti iniziative non connesse alla trasformazione degli ISEF contengono l'eventuale indicazione di personale, in servizio presso gli attuali istituti, interessato al mantenimento in servizio presso l'università proponente e sono corredate del parere motivato del competente comitato regionale di coordinamento.

6. Le proposte e la relativa documentazione sono tenpestivamente trasmesse a cura del competente ufficio del Ministero all'Osservatorio che predispone, entro quaranta giorni dal ricevimento, una relazione tecnica con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento ai criteri di cui all'art. 3. Ai fini di tale valutazione l'Osservatorio può acquisire ulteriori elementi informativi anche mediante verifiche presso le sedi interessate.

7. Il Ministro, sulla base della relazione tecnica dell'Osservatorio, autorizza con uno o più decreti l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie entro i successivi trenta giorni.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera *B)* dell'allegato al decreto legislativo n. 178 del 1998. Possono essere, altresì, attivati corsi di laurea e di diploma con il concorso di una o più università, anche in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF.

2. Gli atenei che hanno richiesto l'istituzione della facoltà di scienze motorie, nel caso in cui l'opzione dei docenti universitari prevista dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 1998 non permetta l'immediata istituzione della facoltà, provvedono alla costituzione di un comitato tecnico composto da cinque membri, in analogia a quanto previsto per l'Istituto universitario di scienze motorie di Roma dal comma 3 dell'art. 4 del predetto decreto. Gli atenei richiedenti l'istituzione di facoltà o di corsi di laurea e di diploma nell'ambito della trasformazione degli ISEF esistenti possono, altresì, prevedere la costituzione di un comitato misto con rappresentanti dell'ISEF interessato, con il fine di assicurare il coordinamento delle attività di comune interesse, la trasformazione dell'Istituto e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

3. Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi direttivi e collegiali degli ISEF sono prorogati fino alla cessazione del pareggiamento prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

4. In deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e al fine di garantire una adeguata offerta didattica sul territorio, non possono essere istituite altre facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie per il periodo di vigenza della programmazione triennale 1998-2000.

5. Gli atenei disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di diploma degli studenti iscritti agli ISEF con gradualità, in relazione all'attivazione degli anni di corso.

6. Le università interessate, per dare attuazione al disposto dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 178 del 1998, possono prevedere l'immediata attivazione di specifici corsi, finalizzati al conseguimento della laurea da parte dei diplomati ISEF, ad accesso programmato in relazione alla capacità delle singole strutture e al numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi ordinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO *A*

SEDI PRINCIPALI E DISTACCATE
DEGLI ISEF PAREGGIATI

Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Bologna
Sedi distaccate	*Catanzaro* *Padova* *Verona*
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Firenze
Sede distaccata	*Genova*
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	L'Aquila
Sedi distaccate	*Cagliari* *Cassino* *Foggia*
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Milano
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato della Lombardia	Milano
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Napoli
Sede distaccata	*Potenza*
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Palermo
Sedi distaccate	*Catania* *Siracusa*
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Perugia
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Torino
Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di	Urbino

99A0418

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 gennaio 1999, n. **900016.**

Tasso di conversione lira/ecu da utilizzare per la determinazione della dimensione dell'impresa beneficiaria.

Alle imprese interessate
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle conferenze artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che il tasso di conversione lira/ecu da utilizzare per il calcolo del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi al'esercizio 1998, utili per la deteminazione della dimensione delle imprese che richiedono aiuti alle attività produttive, secondo i criteri di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese fissati sulla base del decreto ministeriale 18 settembre 1997, è pari a Lire 1.947,3.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

99A0451

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato riguardante il protocollo di intesa ARAN-Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL del 19 gennaio 1999, sulla individuazione della nuova data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nel comparto di contrattazione «scuola».

L'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONF.S.A.L., CISAL E UGL hanno congiuntamente individuato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo n. 396 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dal decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, nonché dell'art. 2, comma 3, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. sottoscritto il 7 agosto 1998, la nuova data di svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto «scuola», che si terranno dal 13 al 16 dicembre 2000.

99A0487

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della associazione «Gruppo di ricerca geriatrica», in Brescia

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1998, n. 2117, è stato concesso il riconoscimento giuridico ed è stato approvato lo statuto dell'associazione «Gruppo di ricerca geriatrica», con sede in Brescia, via Romanino, 1.

99A0447

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19773-XV.J(1812) del 22 dicembre 1998, la miccia a lenta combustione denominata «miccia detonante BM extra» che la S.p.a. Mangiarotti intende produrre nel proprio stabilimento sito in Codroipo (Udine), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione nel citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19774-XV.J(1813) del 22 dicembre 1998, la miccia a lenta combustione denominata «miccia detonante BM rinforzata» che la S.p.a. Mangiarotti intende produrre nel proprio stabilimento sito in Codroipo (Udine), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione nel citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19772-XV.J(1811) del 22 dicembre 1998, la miccia a lenta combustione denominata «miccia comune BM impermeabile» che la S.p.a. Mangiarotti con stabilimento in Codroipo (Udine), intende importare dalla ditta KIK d.d. Fuzine 9 Kamnik - Slovenia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione nel citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19771-XV.J(1810) del 22 dicembre 1998, la miccia a lenta combustione denominata «miccia detonante BM super» che la S.p.a. Mangiarotti intende produrre nel proprio stabilimento sito in Codroipo (Udine), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione nel citato testo unico.

99A0445

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, con propria deliberazione n. 575 in data 21 dicembre 1998, ha nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il dott. Emanuele Prati, dirigente camerale, quale conservatore del regisro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del segretario generale dott. Mario Pomesano, collocato a riposo.

99A0449

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnimage» a r.l., in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4618, in data 14 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnimage» a r.l., con sede legale in Aosta, Regione Crou n. 17, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 17 aprile 1989, iscritta al n. 5816 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Amedeo Maria Parini di Aosta.

99A0448

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500